



Città di Maranello

# COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

## ORDINANZA N. 209 DEL 22/12/2022

**OGGETTO:** ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE I RISCHI IN CONCOMITANZA CON LE CELEBRAZIONI DI FINE ANNO

Il Sindaco

### **Premesso:**

- che in occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare, per divertimento, petardi e altri artifici pirotecnici;
- che, inoltre, in occasione della serata di sabato 31 dicembre 2022, a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 02:00 di Domenica 01 gennaio 2023, il Consorzio Maranello Terra del Mito e la scrivente Amministrazione hanno organizzato un intrattenimento musicale denominato "Remember Picchio Rosso All Star DJ";
- che si prevede la partecipazione di un elevato numero di persone nell'area di svolgimento della suddetta manifestazione;

### **Considerato:**

- che i danni alla quiete di persone ed animali derivanti dall'uso scorretto di giochi pirici e dallo scoppio di petardi prescindono dalla circostanza che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato;
- che i danni potenziali a cose possono ripercuotersi sugli spazi pubblici anche qualora l'utilizzatore si trovi in area privata;
- che l'esplosione di artifici pirotecnici può determinare seri danni anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno;
- che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti è quello compreso tra le ore 00:00 del 31 dicembre 2022 e le ore 24:00 del 01 gennaio 2023;

**Considerato inoltre** che in occasione dell'intrattenimento musicale denominato "Remember Picchio Rosso All Star DJ" l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine e/o di bombolette spray contenenti liquidi urticanti nell'area dell'intrattenimento rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità, potendo costituire una delle principale concause di danni anche gravi a persone e cose, anche considerando che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

### **Richiamati:**

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare:

- l'art. 8 "Atti vietati su suolo pubblico", che al punto 1 lettera c) vieta l'esecuzione, su suolo pubblico, di "... giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi lo scoppio di petardi";

- l'art. 25 "Tutela della quiete" che vieta la produzione di rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato;

l'art. 13, commi 1) e 2) e l'art. 18 comma 1) che prevedono rispettivamente "Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal Regolamento comunale per la Gestione e Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata" e "Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta" e "Fermo restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di tre metri dal perimetro della struttura in parola, dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita";

- l'Art. 16 della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione) che inserisce dopo l'articolo 7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il seguente articolo: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

- la circolare del Capo della Polizia in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

### **Ritenuto:**

- che per le ragioni esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti, dall'utilizzo di bombolette spray contenenti liquidi urticanti e dall'utilizzo di contenitori in vetro e lattine;

- che il richiamato art. 8 non è superato dalla vigenza del presente provvedimento, costituendo il presupposto di un corretto utilizzo di tutti gli spazi pubblici dove alcuni atti sono vietati sempre e comunque;

- che per le ragioni esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

### **Visti:**

- l'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Maranello;

- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

- la L. n. 689/81 e successive modificazioni.

**Dato atto** è stata data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n.267/2000 – TUEL – come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008 n.92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125, dal DM – Ministero Interno – 5 agosto 2008 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

in qualità di Ufficiale di Governo

### **I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:**

fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato,

1) il divieto di far esplodere petardi e/o artifici pirotecnici di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò può provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali o conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Maranello tra le ore 00:00 del 31 dicembre 2022 e le ore 24:00 del 01 gennaio 2023;

2) il divieto di accesso in Piazza Libertà in concomitanza con l'intrattenimento musicale denominato “Remember Picchio Rosso All Star DJ” in programma nella serata di sabato 31 dicembre 2022 con bottiglie in vetro e/o lattine e/o bombolette spray contenenti liquidi urticanti;

3) il divieto dalle ore 20:00 del 31/12/2022 alle ore 03:00 del 01/01/2023 della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte:

- a) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- b) dei circoli privati;
- c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- d) delle attività di commercio di prodotti alimentari;
- e) degli operatori del commercio su area pubblica;
- f) dei distributori automatici;

nelle aree interessate dall'intrattenimento musicale denominato “Remember Picchio Rosso All Star DJ”, in particolare nell'area di Piazza Libertà, Via C. Stradi, Via Nazionale nel tratto compreso dall'incrocio con Via Zozi fino alla rotatoria nonché nell'area del perimetro delimitato in rosso come evidenziato nell'allegata planimetria;

4) le attività di cui al punto 3) devono:

- a) esporre, in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto;
- b) somministrare e/o consentire il consumo di bevande in contenitori di vetro solo all'interno del proprio locale e nelle aree esterne di pertinenza;
- c) provvedere alla costante pulizia delle aree di pertinenza come previsto dall'art. 13 commi 1) e 2) e dall'art. 18 comma 1) del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;

5) le attività autorizzate hanno la facoltà di vendere, per asporto, bevande in contenitori di plastica o cartone.

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia trasmessa al sig. Prefetto di Modena;  
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet del Comune di Maranello e che sia data ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Le violazioni del dispositivo della presenta ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lg. 18 agosto 2000 n. 267. L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81.

Copia della presente Ordinanza viene inviata alla Questura, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza alla Polizia Locale di Maranello, alla Stazione Carabinieri di Maranello per quanto di competenza.


### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

*Maranello , li 22/12/2022*

Il Sindaco  
Luigi Zironi / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*



Dati cartografici ©2018 Google 20 m